DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2010

sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Danimarca

(2010/407/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare l'articolo 126, paragrafo 6, in combinato disposto con l'articolo 126, paragrafo 13,

vista la proposta della Commissione europea,

viste le osservazioni della Danimarca,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 1, del trattato, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2) Il patto di stabilità e crescita si fonda sull'obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro.

(3) La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all'articolo 126 del trattato, precisata nel regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi [1] (che costituisce parte integrante del patto di stabilità e crescita), prevede una decisione relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo. Il protocollo, allegato al trattato, relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi contiene ulteriori disposizioni in merito all'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio [2] stabilisce regole e definizioni precise per l'applicazione di quanto disposto da detto protocollo.

(4) Con la riforma del 2005 si è cercato di migliorare l'efficacia e i fondamenti economici del patto di stabilità e crescita, salvaguardando nel contempo la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine. Essa mirava ad assicurare in particolare che le condizioni economiche e di bilancio venissero sempre prese pienamente in considerazione in tutte le fasi della procedura per i disavanzi eccessivi. Il patto di stabilità e crescita costituisce pertanto il quadro a sostegno delle politiche attuate dai governi per tornare rapidamente a posizioni di bilancio sane, tenendo conto della situazione economica.

(5) L'articolo 126, paragrafo 5, del trattato prevede che la Commissione trasmetta un parere al Consiglio se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. Sulla base della sua relazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, e visto il parere del comitato economico e finanziario a norma dell'articolo 126, paragrafo 4, la Commissione ha concluso che in Danimarca esiste un disavanzo eccessivo. La Commissione ha pertanto inviato al Consiglio un parere in tal senso in merito alla Danimarca il 15 giugno 2010 [3].

(6) L'articolo 126, paragrafo 6, del trattato stabilisce che il Consiglio prende in considerazione le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso della Danimarca, la valutazione globale porta alle conclusioni che si riportano di seguito.

(7) Secondo i dati comunicati dalle autorità danesi nell'aprile 2010, il disavanzo pubblico in Danimarca dovrebbe salire al 5,4 % del PIL nel 2010, superando quindi il valore di riferimento del 3 %. Il disavanzo previsto non è prossimo al valore di riferimento del 3 % del PIL, ma il superamento previsto del valore di riferimento può essere considerato eccezionale secondo la definizione del trattato e del patto di stabilità e crescita. Esso è determinato, in particolare, da una grave recessione economica ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. Secondo le previsioni della primavera 2010 dei servizi della Commissione, il PIL reale in Danimarca risalirà dell'1,6 % nel 2010, dopo la contrazione del 4,9 % registrata nel 2009. Il disavanzo del 2010 è stato determinato da una grave recessione economica e dalle misure di stimolo adottate dalle autorità danesi ai sensi del piano europeo di ripresa economica. Tuttavia, il superamento previsto del valore di riferimento non può essere considerato temporaneo. Secondo le previsioni della primavera 2010 dei servizi della Commissione, il disavanzo scenderà al 4,9 % del PIL nel 2011, nell'ipotesi di politiche invariate [4]. Il criterio del disavanzo stabilito dal trattato non risulta soddisfatto.

[1] GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.
[2] GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.
[3] Tutti i documenti relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi per la Danimarca sono disponibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/deficit/countries/index_en.htm
[4] Le previsioni elaborate nell'ipotesi di politiche invariate tengono conto della (parziale) soppressione delle misure a carattere straordinario connesse alla crisi.

(8) Secondo i dati notificati dalle autorità della Danimarca nell'aprile del 2010, il debito pubblico lordo resta inferiore al valore di riferimento del 60 % del PIL e corrisponde al 45,1 % del PIL nel 2010. Secondo le previsioni della primavera 2010 dei servizi della Commissione, nel 2010 il rapporto debito/PIL sarà pari al 46 % e nel 2011 salirà al 49,5 %, mantenendosi al di sotto del valore di riferimento (60 %). Il criterio del debito stabilito dal trattato risulta soddisfatto.

(9) A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, il Consiglio, quando decide in merito all'esistenza di un disavanzo eccessivo ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 6, tiene conto dei «fattori significativi» solo quando è pienamente soddisfatta una duplice condizione: se il disavanzo resta vicino al valore di riferimento e se il superamento di tale valore è temporaneo. Nel caso della Danimarca, questa duplice condizione non è soddisfatta. Pertanto, non viene tenuto conto dei fattori significativi nella procedura che porta alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che in Danimarca esiste un disavanzo eccessivo.

Articolo 2

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2010.

Per il Consiglio
Il presidente
D. REYNDERS